

ORDINE DEGLI AVVOCATI TRAPANI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO

L'anno duemiladiciassette il giorno **trenta** del mese di **marzo**, alle ore 13,30, in Trapani, nei locali ubicati al piano terra del Palazzo di Giustizia, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani. Sono presenti i Consiglieri: Avv. Coppola Umberto – **Presidente**, Avv. Longo Salvatore – **Segretario**, Avv. Cusenza Salvatore Maria, Avv. Filippi Pieranna, Avv. Genco Stefano Paolo, Avv. Pugliesi Tiziana, Avv. Serraino Drago Mario.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione per la presenza dei Consiglieri in numero legale, dichiara aperta la seduta.

Prima di passare all'esame degli argomenti posti all'o.d.g. dell'odierna seduta, il Presidente riferisce al Consiglio sulla opportunità di disporre la chiusura al pubblico degli uffici di segreteria per almeno due giornate al fine di consentire al personale dipendente la redazione e la pubblicazione dei verbali consiliari. Inoltre, propone la chiusura al pubblico della segreteria all'indomani della seduta del COA per gli adempimenti connessi alle deliberazioni consiliari. Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera la chiusura al pubblico degli uffici di segreteria per le giornate del 6 e 7 aprile 2017 e dispone che, a far data dall'11/04/2017, **la segreteria dell'Ordine rimarrà chiusa al pubblico nel giorno successivo alla seduta consiliare.**

§ Si passa, quindi, all'esame del primo punto dell'ordine del giorno ed il Presidente riferisce di avere provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29⁶ della Legge 31/12/2012, n. 247, alla convocazione - a mezzo ufficiale giudiziario - degli iscritti non in regola con il versamento del contributo di iscrizione per l'anno 2016.

1) Con riferimento alla prefissata audizione dell'Avv. =====, alle ore 13,45 l'iscritta, pur regolarmente convocata, non è comparsa né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.

Il Consiglio, visto l'art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto il regolamento n. 3 del C.N.F. del 22/11/2013, recante "Norme per la riscossione dei contributi" in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l'Avv. ===== non ha dato prova dell'avvenuto versamento del contributo di iscrizione relativo all'anno 2016 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione,

Dispone

la sospensione a tempo indeterminato dell'Avv. =====, dall'esercizio della professione forense per il mancato versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all'Albo relativo all'anno 2016 (art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247). La sospensione sarà operante fino a quando l'iscritto non dimostri di aver pagato le somme dovute.

Dispone la notifica del presente provvedimento all'Avv. ===== e dà mandato al Consigliere Segretario per le comunicazioni a tutti i consigli dell'ordine degli avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

2) Con riferimento alla prefissata audizione dell'Avv. =====, si dà atto che l'iscritto in data odierna ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'anno 2016. Il Consiglio prende atto.

3) Con riferimento alla prefissata audizione dell'Avv. =====, si dà atto che l'iscritta in data odierna ha provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'anno 2016. Il Consiglio prende atto.

4) Con riferimento alla prefissata audizione dell'Avv. =====, si dà atto che l'iscritto con nota del 29/03/2017, ha comunicato di essere impossibilitato a presenziare alla seduta per concomitanti impegni di lavoro fuori sede. Con la medesima nota, l'Avv. ===== ha richiesto un breve rinvio della comparizione facendo presente che comunque provvederà nei prossimi giorni al pagamento di quanto dovuto per il 2016. Il Consiglio accoglie la richiesta e rinvia la comparizione per la seduta del giorno 27 aprile 2017 .

5) Con riferimento alla prefissata audizione dell'Avv. =====, alle ore 13,45 l'iscritto, pur regolarmente convocato, non è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuale impedimento.

Il Consiglio, visto l'art. 29 comma 6 della legge professionale (L. 247/2012), visto il regolamento n. 3 del C.N.F. del 22/11/2013 , recante "Norme per la riscossione dei contributi" in vigore dal 10/12/2013, ritenuto che l'Avv. ===== non ha dato prova dell'avvenuto versamento del contributo di iscrizione relativo all'anno 2016 e delle sanzioni accessorie, senza che sia stata offerta alcuna giustificazione,

Dispone

la sospensione a tempo indeterminato dell'Avv. =====, dall'esercizio della professione forense per il mancato versamento nei termini stabiliti del contributo di iscrizione all'Albo relativo all'anno 2016 (art. 29, comma 6 Legge 31/12/2012, n. 247). La sospensione sarà operante fino a quando l'iscritto non dimostri di aver pagato le somme dovute.

Dispone la notifica del presente provvedimento all'Avv. ===== e dà mandato al Consigliere Segretario per le comunicazioni a tutti i consigli dell'ordine degli avvocati della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

6) Con riferimento alla prefissata audizione dell'Avv. =====, si dà atto che l'iscritto con nota del 29/03/2017, ha richiesto la concessione di termine per il pagamento di quanto dovuto a titolo di contributo di iscrizione all'albo per il 2016. Il Consiglio accoglie la richiesta e rinvia la comparizione per la seduta del giorno 27 aprile 2017 .

7) Con riferimento alla prefissata audizione dell'Avv. =====, il Presidente comunica che non risulta ancora

perfezionata la notifica dell'avviso di comparizione. Il Consiglio fissa la nuova audizione dell'Avv. ===== per la seduta del giorno 27 aprile 2017 e dispone che la notifica dell'avviso venga effettuata anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c..

8) Con riferimento alle prefissate audizioni dei praticanti avvocato =====, alle ore 13,45, nessuno, pur regolarmente convocato, è comparso né ha comunicato al Consiglio eventuali impedimenti. Il Consiglio rinvia ogni decisione ad una prossima seduta in attesa di valutare la sanzione da applicare nei confronti dei praticanti morosi.

Si dà atto che alle ore 14,08 entra in aula il Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina e che pertanto risultano presenti n. 8 consiglieri.

§ Si passa, quindi, all'esame del secondo punto dell'ordine del giorno **(ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI ENTI PUBBLICI)**: Alle ore 14,00 viene introdotta nell'aula consiliare l'Avv. **Di Maria Giovanna**, nata a Ferrara il 4/5/1978, per essere sentita in relazione alla domanda presentata lo scorso 13 marzo 2017, volta ad ottenere la iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici ex art. 23 L. 247/2012 per trasferimento dall'Albo Ordinario tenuto dall'Ordine Forense di Siena. L'Avv. Di Maria Giovanna ha confermato di avere inoltrato domanda di cancellazione dall'Albo all'Ordine degli Avvocati di Siena in data 27/03/2017 e di essere quindi in attesa del relativo provvedimento di cancellazione. Il Consiglio rinvia ogni decisione in attesa del provvedimento del COA di Siena.

§ In relazione al terzo punto posto all'O.d.G. **(PARERI DI CONGRUITÀ' SU COMPENSI PROFESSIONALI)** ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le proposte di delibera avanzate dai Consiglieri delegati in ordine alle istanze di liquidazione compensi professionali presentate dagli iscritti.

1) In relazione all'istanza (Prot. N. 3835/16 del 21/12/2016 – F13 N. 46/2016) presentata dall'Avv. Toscano Pecorella Luigi nei confronti della =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Montericcio Giuseppina propone la liquidazione in conformità alla richiesta dell'iscritto. Il Consiglio, sentito il relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. Toscano Pecorella Luigi (Prot. N° 3835 del 21/12/2016 – F 13 N. 46/2016) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente

=====
=====, in persona del legale rappresentante Sig. =====, per le prestazioni professionali in ambito civile e stragiudiziale civile, eseguite nell'interesse della predetta società, nei confronti di:

===== OMISSIS =====

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Tenuto conto della natura e del valore delle controversie, del grado dell'autorità adita, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio;

Tenuto conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale e stragiudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n.55 in G.U. N. 77 del 02.04.2014 - Tabella B allegata al D.M. 20.7.2012 n.140 in G.U. n. 195 del 22.8.2012), vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Giuseppina Montericcio;

previa astensione ed allontanamento del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria, n.q. di responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del COA;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'**Avv. Toscano Pecorella Luigi** del compenso complessivo di € ===== come da richiesta.

E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali pari ad € =====, corrispondente al 15 % sul compenso di € ===== riguardante le prestazioni professionali concluse in vigenza del D.M. 55/2014, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

2) In relazione all'istanza (Prot. N. 322/17 del 06/02/2017 – F13 N. 2/2017) presentata dall'Avv. Brillante Francesco nei confronti del Sig. =====, il Responsabile del procedimento, Avv. Filippi Pieranna propone la liquidazione in

conformità alla richiesta dell'iscritto. Il Consiglio, sentito il relatore, delibera il rilascio del parere di congruità secondo le indicazioni fornite dal consigliere delegato.

Il Consiglio, letta l'istanza dell'Avv. **Brillante Francesco** (Prot. N° 322 del 06/02/2017 – F 13 N. 2/2017) - visti i documenti ad essa allegati - ritenuto che trattasi di liquidazione dei compensi nei confronti del proprio cliente =====, per le prestazioni professionali in ambito civile di seguito descritte:

1) giudizio di separazione personale dei coniugi iscritto al N. 2254/2013 di R.G. innanzi il Tribunale di Trapani promosso da =====;

Dato atto che sono state espletate le formalità previste dagli artt. 7 e segg. della [legge n. 241 del 1990](#) e s.m.i. in merito all'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio del parere di congruità sulla parcella professionale;

Ritenuto che dall'esame della documentazione allegata all'istanza non si rinviene prova di accordo scritto tra le parti, nelle forme previste dall'ordinamento, in ordine alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali oggetto dell'incarico;

Tenuto conto della natura e del valore delle controversia, del grado dell'autorità adita, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio;

Tenuto conto dei parametri previsti per l'attività giudiziale civile (Tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55), vigenti all'epoca dell'esaurimento delle prestazioni;

Su proposta del Consigliere Responsabile del procedimento Avv. Filippi Pieranna,

previa astensione ed allontanamento del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria, n.q. di responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del COA;

ad unanimità,

DELIBERA

di esprimere parere favorevole per la liquidazione in favore dell'Avv. **Brillante Francesco** del compenso complessivo di € =====, come da richiesta. E ciò oltre il rimborso forfettario per spese generali pari al 15 % sul compenso liquidato, delle eventuali spese sostenute e documentate, di CPA ed IVA come per legge ed oltre il rimborso della tassa consiliare di opinamento.

Si passa, quindi, all'esame del quarto punto dell'ordine del giorno (ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE) ed il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio n. 71

istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate attraverso il sistema GPT, che hanno ottenuto parere favorevole all'ammissione, così come prevista dagli artt. 74-89 e dagli artt. 119-141 del T.U., approvato con D.P.R. 30/5/2002, N. 115.

Il Consiglio, esaminate le istanze e la documentazione allegata; accertata l'ammissibilità delle domande in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 122 del D.P.R. n° 115/2002; ritenuto che ricorrono le condizioni di reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 115/2002 e successive mod. ed integr., previste per l'ammissione al beneficio, fatta salva la verifica dell'Ufficio Finanziario competente circa l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dai richiedenti, ai sensi dell'art.127 del richiamato decreto n°115/2002; rilevata la non manifesta infondatezza della pretesa che gli istanti intendono far valere in giudizio in considerazione delle ragioni esposte nelle istanza e della documentazione prodotta; ritenuto che i difensori nominati risultano iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati ad esercitare il patrocinio a spese dello Stato (ex art. 81 del D.P.R. 115/2002, novellato dall'art. 2 L. 24/02/2005, n. 25); previa dichiarazione di astensione del Consigliere Avv. Montericcio Giuseppina in relazione alle istanze nn. 278-279 /2017 G.P. , delibera di ammettere in via anticipata e provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato i soggetti che hanno presentato le istanze cui al seguente elenco:

N. 1067/2016 G.P.	N. 159/ 2017 G.P.	N. 165 / 2017 G.P.	N. 168 / 2017 G.P.	N. 217 / 2017 G.P.	N. 233 / 2017 G.P.
N. 244 / 2017 G.P.	N. 245 / 2017 G.P.	N. 246 / 2017 G.P.	N. 247 / 2017 G.P.	N. 248 / 2017 G.P.	N. 249 / 2017 G.P.
N. 250 / 2017 G.P.	N. 251 / 2017 G.P.	N. 252 / 2017 G.P.	N. 253 / 2017 G.P.	N. 254 / 2017 G.P.	N. 255 / 2017 G.P.
N. 256 / 2017 G.P.	N. 257 / 2017 G.P.	N. 259 / 2017 G.P.	N. 260 / 2017 G.P.	N. 261 / 2017 G.P.	N. 262/ 2017 G.P.
N. 265 / 2017 G.P.	N. 266 / 2017 G.P.	N. 268 / 2017 G.P.	N. 269 / 2017 G.P.	N. 270 / 2017 G.P.	N. 271 / 2017 G.P.
N. 272 / 2017 G.P.	N. 273 / 2017 G.P.	N. 274 / 2017 G.P.	N. 275 / 2017 G.P.	N. 276 / 2017 G.P.	N. 277 / 2017 G.P.
N. 278 / 2017 G.P.	N. 279 / 2017 G.P.	N. 280 / 2017 G.P.	N. 281 / 2017 G.P.	N. 283 / 2017 G.P.	N. 284 / 2017 G.P.
N. 285 / 2017 G.P.	N. 286 / 2017 G.P.	N. 287 / 2017 G.P.	N. 288 / 2017 G.P.	N. 289 / 2017 G.P.	N. 290 / 2017 G.P.
N. 291 / 2017 G.P.	N. 292 / 2017 G.P.	N. 293 / 2017 G.P.	N. 294 / 2017 G.P.	N. 295 / 2017 G.P.	N. 296 / 2017 G.P.
N. 297 / 2017 G.P.	N. 298 / 2017 G.P.	N. 299 / 2017 G.P.	N. 300 / 2017 G.P.	N. 301 / 2017 G.P.	N. 302 / 2017 G.P.
N. 303 / 2017 G.P.	N. 304 / 2017 G.P.	N. 306 / 2017 G.P.	N. 307 / 2017 G.P.	N. 308 / 2017 G.P.	N. 309 / 2017 G.P.
N. 310 / 2017 G.P.	N. 311 / 2017 G.P.	N. 312 / 2017 G.P.	N. 313 / 2017 G.P.	N. 314 / 2017 G.P.	

giusti separati provvedimenti firmati digitalmente, disponibili sulla piattaforma telematica GPT, che ne assicura la conservazione digitale a norma di legge oltre che la consegna tramite PEC ai difensori nominati, ai competenti uffici giudiziari e finanziari.

§ In relazione al quinto punto posto all'O.d.G. (**DOMANDE DI PERMANENZA NELL'ELENCO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio la domanda di permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio presentata in data 22/03/2017 dall'Avv. **Novara Giuseppe**, nato a Trapani il 24/12/1962.

Il Consiglio:

Vista l'istanza di cui sopra ed esaminata la documentazione prodotta dal richiedente ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 29 comma 1 *quater* disp. att. c.p.p., così come ulteriormente specificati dagli artt. 5 e 6 del regolamento attuativo adottato dal C.N.F. in data 22 maggio 2015;

Ritenuto che l'istante risulta in regola con l'adempimento degli obblighi formativi e che lo stesso non ha mai riportato sanzioni disciplinari di alcun tipo;

Ritenuto, pertanto, che l'istante risulta in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per la permanenza nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio; ad unanimità

ESPRIME

parere favorevole per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio dell'Avv. **Novara Giuseppe**, nata a Trapani il 24/12/1962. Dispone la trasmissione al Consiglio Nazionale Forense della presente delibera unitamente alla documentazione acquisita.

§ In relazione al sesto punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE ELENCO AVVOCATI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**): Il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza presentata in data 16/03/2017 dall'Avv. **Billardello Patrizia**, iscritta al N. 889 dell'Albo degli Avvocati con anzianità 10/03/2015, tendente ad ottenere l'inserimento nell'Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato - ex art. 81 del T.U. approvato con DPR 30/5/2002, n. 115, così come modificato dalla Legge 24/2/05, n. 25 - per i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, penali, amministrativi. Il Consiglio, esaminato il fascicolo personale e constatata la regolarità della

domanda per la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa sopracitata, all'unanimità, dispone l'inserimento dell'Avv. **Billardello Patrizia** nell'Elenco degli Avvocati per le materie richieste.

§ In relazione al settimo punto posto all'O.d.G. (**CANCELLAZIONE ELENCO SPECIALE AVVOCATI ADDETTI AGLI UFFICI LEGALI ENTI PUBBLICI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 17/03/2017 dell'Avv. **Mistretta Giovanna**, nata a Cosenza il 14/01/1953, tendente ad ottenere la cancellazione dall'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, ex art. 23 L. 247/2012.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che a seguito della ridefinizione della struttura organizzativa del Comune di Alcamo, operata con decreto sindacale del 27/02/2017, l'Avv. Mistretta Giovanna è stata assegnata alla *Direzione II - Affari Generali del Comune*, cessando, di conseguenza, la sua appartenenza all'ufficio legale dell'ente, giusta documentazione allegata alla nota trasmessa in data 6/3/2017 dall'Avv. Giovanna Mistretta;

Ritenuto che l'Avv. Mistretta Giovanna è stata iscritta nell'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali con delibera consiliare del 16/06/1992 transitando dall'Albo Ordinario cui era iscritta dall'11/10/1983;

Ritenuto che nei confronti dell'Avv. Mistretta Giovanna non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che l'Avv. Mistretta Giovanna è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione all'Albo sino all'anno 2016;

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247;

ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dell'Avv. **Mistretta Giovanna**, nata a Cosenza il 14/01/1953, dall'elenco speciale degli avvocati addetti agli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, ex art. 23 L. 247/2012.

Dispone, altresì, di concedere all'Avv. Mistretta Giovanna l'esonero dal pagamento del contributo dovuto all'Ordine per l'anno 2017, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo pari ad **25,82 (venticinque/82)** dovuto al Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 35, comma 2° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Dispone, infine, trasmettersi separata nota di apprezzamento all'Avv. Giovanna Mistretta in ragione della proficua opera svolta come professionista in favore dell'Amministrazione difesa e quale Consigliere dell'Ordine nel periodo in cui è rimasta in carica.

Manda alla segreteria per la notifica del presente provvedimento all'interessata ed al Comune di Alcamo.

§ In relazione all'ottavo punto posto all'O.d.G. (DOMANDE DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio le istanze presentate dai signori:

Dott. **Angelo Antonino**, nato ad Erice (TP) il 26/03/1986;

Dott.ssa **Novara Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 02/05/1992;

Dott.ssa **Mazzarisi Mariantonietta**, nata ad Erice (TP) il 21/05/1991;

Dott. **Scaringi Andrea**, nato ad Erice (TP) il 14/11/1992;

Dott.ssa **Pizzolato Annamaria**, nata ad Erice (TP) il 21/10/1991;

Dott.ssa **Galati Giuseppa Noemi**, nata ad Erice (TP) il 06/10/1991;

Dott. **Paglino Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) il 23/11/1990;

Dott. **Palermo Pietro Angelo**, nato ad Alcamo (TP) il 09/09/1992;

Dott. **Roccaforte Daniele**, nato ad Alcamo (TP) il 28/01/1988;

Dott. **Cutino Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) l'11/02/1992;

tendenti ad ottenere, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Esaminate le certificazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed eseguiti i previsti controlli sulla veridicità delle autocertificazioni attraverso l'acquisizione d'ufficio delle informazioni presso le amministrazioni competenti;

Visto il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, emanato dal Ministro della Giustizia (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016), che disciplina le modalità di svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, in attuazione dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che gli istanti risultano in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'iscrizione;

ad unanimità,

DELIBERA

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i signori:

Dott. **Angelo Antonino**, nato ad Erice (TP) il 26/03/1986;

Dott.ssa **Novara Alessandra**, nata ad Erice (TP) il 02/05/1992;

Dott.ssa **Mazzarisi Mariantonietta**, nata ad Erice (TP) il 21/05/1991;

Dott. **Scaringi Andrea**, nato ad Erice (TP) il 14/11/1992;

Dott.ssa **Pizzolato Annamaria**, nata ad Erice (TP) il 21/10/1991;

Dott.ssa **Galati Giuseppa Noemi**, nata ad Erice (TP) il 06/10/1991;

Dott. **Paglino Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) il 23/11/1990;

Dott. **Palermo Pietro Angelo**, nato ad Alcamo (TP) il 09/09/1992;

Dott. **Roccaforte Daniele**, nato ad Alcamo (TP) il 28/01/1988;

Dott. **Cutino Giuseppe**, nato ad Alcamo (TP) l'11/02/1992.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **In relazione al nono punto posto all'O.d.G. (REVISIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario comunica che, nello scorso mese di febbraio, si è provveduto alla verifica delle condizioni che consentono il mantenimento dell'iscrizione dei praticanti avvocati nel Registro Speciale tenuto dall'Ordine, invitando coloro, che risultavano avere superato l'esame di abilitazione alla professione forense, a procedere all'iscrizione nell'Albo Avvocati

ovvero richiedere la cancellazione dal Registro.

Ai fini della definizione del procedimento di revisione del Registro Speciale dei Praticanti Avvocati tenuto dall'Ordine, propone al Consiglio di procedere alla cancellazione della Dott.ssa **Bongiovanni Caterina**, nata a Partinico (PA) il 06/08/1984, iscritta al n. 2495 del Registro Speciale dei Praticanti Avvocati, la quale, nonostante l'invito rivolto, non ha ancora provveduto alla presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo Avvocati.

Il Consiglio:

Udita la relazione del Consigliere Segretario;

Esaminato il fascicolo personale della Dott.ssa Bongiovanni Caterina;

Ritenuto che la stessa è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento dall'Ordine Forense di Palermo con delibera del 15/01/2013 (anzianità di iscrizione 10/05/2012) e visto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo del 04/02/2013; Ritenuto che la Dott.ssa Bongiovanni Caterina è stata ammessa all'esercizio del patrocinio dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera del 28/02/2014 (giuramento: 21 marzo 2014); Ritenuto che nei suoi confronti non pende alcun procedimento disciplinare, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la stessa risulta in regola con il pagamento dei contributi annuali di iscrizione al Registro sino all'anno 2016 ;

Ritenuto che sono state applicate le normative vigenti in materia di revisione degli Albi e/o Registri e che, in particolare, la Dott.ssa Bongiovanni Caterina, avendo ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, non può mantenere l'iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati e nell'elenco allegato dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio;

Ad unanimità

DELIBERA

di cancellare la Dott.ssa **Bongiovanni Caterina**, nata a Partinico (PA) il 06/08/1984, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti ammessi all'esercizio del patrocinio. Delibera, inoltre, di esentare la suddetta praticante dal pagamento del contributo annuo di iscrizione al Registro Praticanti Avvocati per l'anno 2017.

Avverte che la cancellazione dal Registro Speciale dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio comporterà la materiale

impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale.

Dispone che la presente delibera venga notificata all' interessata e comunicata a mezzo raccomandata A/R alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani, Erice, Alcamo e Castellammare del Golfo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per le relative incombenze e dispone che copia della delibera venga inserita nel fascicolo personale.

§ In relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (**CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 11/03/2017 del Dott. **Zocco Vittorio**, nato ad Erice (TP) il 22/02/1990, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che il Dott. **Zocco Vittorio** è stato iscritto al n. 2631 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 07/05/2015;

Ritenuto che nei confronti del Dott. **Zocco Vittorio** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che il Dott. **Zocco Vittorio** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. **Zocco Vittorio**, nato ad Erice (TP) il 22/02/1990, concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 13/3/2017 della Dott.ssa **Corso Emanuela**, nata ad Erice (TP) il 17/12/1984, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocati abilitati al patrocinio.

Il Consiglio: Letta l'istanza ed esaminato il fascicolo personale; Ritenuto che la Dott.ssa **Corso Emanuela** è stata iscritta al n. 2578 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 09/05/2014; Ritenuto che la Dott.ssa **Corso Emanuela** è stata ammessa all'esercizio del patrocinio dinanzi ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo con delibera consiliare del 30/06/2015 (giuramento: 24 luglio 2015); Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa **Corso Emanuela** non sono pendenti procedimenti disciplinari, né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico; Ritenuto che la stessa è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016; Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario, ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Corso Emanuela**, nata ad Erice (TP) il 17/12/1984, dal Registro dei Praticanti Avvocati e dall'elenco allegato dei praticanti avvocato abilitati al patrocinio, concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017.

Avverte che la cancellazione dal Registro Speciale comporterà la materiale impossibilità di proseguire l'attività giudiziaria eventualmente in corso e consequenziale alla autorizzazione concessa a suo tempo per il patrocinio avanti i Giudici di Pace ed i Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo. Fa presente, altresì, che la eventuale inosservanza del superiore avvertimento farà conseguire responsabilità di natura penale e patrimoniale. Dispone che la presente delibera venga notificata

all'interessata e comunicata alla Presidenza del Tribunale di Trapani ed agli Uffici dei Giudici di Pace di Trapani ed Alcamo per quanto di loro competenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 23/03/2017 del Dott. **La Rocca Pietro**, nato ad Alcamo (TP) il 07/03/1979, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio:

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che il Dott. **La Rocca Pietro** è stato iscritto al n. 2086 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 29/09/2005;

Ritenuto che nei confronti del Dott. **La Rocca Pietro** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che il Dott. **La Rocca Pietro** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. **La Rocca Pietro**, nato ad Alcamo (TP) il 07/03/1979, concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 28/03/2017 del Dott. **Monteleone Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 16/07/1983, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio;

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che il Dott. **Monteleone Giovanni** è stato iscritto al n. 2440 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 08/11/2011;

Ritenuto che nei confronti del Dott. **Monteleone Giovanni** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che il Dott. **Monteleone Giovanni** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. **Monteleone Giovanni**, nato ad Erice (TP) il 16/07/1983, concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (**CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 28/03/2017 della Dott.ssa **Carollo Giusy**, nata ad Erice (TP) il 30/03/1975, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 28/03/2017.

Il Consiglio;

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che la Dott.ssa **Carollo Giusy** è stata iscritta al n. 2490 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 13/11/2012;

Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa **Carollo Giusy** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la Dott.ssa **Carollo Giusy** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione della Dott.ssa **Carollo Giusy**, nata ad Erice (TP) il 30/03/1975, dal Registro dei Praticanti Avvocati con decorrenza dal 28/03/2017, concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 28/03/2017 della Dott.ssa **Pace Veronica**, nata a Palermo il 24/09/1985, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio;

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che la Dott.ssa **Pace Veronica** è stata iscritta al n. 2698 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 10/05/2016;

Ritenuto che nei confronti della Dott.ssa **Pace Veronica** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che la Dott.ssa **Pace Veronica** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati della Dott.ssa **Pace Veronica**, nata a Palermo il 24/09/1985, concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ **Sempre in relazione al decimo punto posto all'O.d.G. (CANCELLAZIONE REGISTRO PRATICANTI AVVOCATI)**, il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza in data 30/03/2017 del Dott. **Ingrasciotta Lucio**, nato ad

Erice (TP) il 20/10/1987, tendente ad ottenere la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Il Consiglio;

Letta l'istanza di cui sopra ed esaminato il fascicolo personale;

Ritenuto che il Dott. **Ingrasciotta Lucio** è stato iscritto al n. 2566 del Registro dei Praticanti Avvocati con delibera consiliare del 30/04/2014;

Ritenuto che nei confronti del Dott. **Ingrasciotta Lucio** non pende alcun procedimento disciplinare né risultano comunicazioni di procedimenti penali in corso a suo carico;

Ritenuto che il Dott. **Ingrasciotta Lucio** è in regola con il pagamento dei contributi annuali d'iscrizione al Registro sino all'anno 2016;

Visto l'art. 17, comma 9° della Legge 31 dicembre 2012, n. 247; Udita la relazione del Consigliere Segretario; ad unanimità,

DELIBERA

la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati del Dott. **Ingrasciotta Lucio**, nato ad Erice (TP) il 20/10/1987, concedendo l'esonero dal pagamento del contributo di iscrizione al Registro per l'anno 2017. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

§ In relazione all'undicesimo punto posto all'O.d.G. (**ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO EX ART. 8 RDL 1578/33, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 406/1985**), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 17/03/2017 del Dott. **D'Angelo Vito**, nato ad Alcamo (TP) il 24/04/1981, iscritto al **N. 2677** del Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da quest'Ordine, volta ad ottenere l'ammissione all'esercizio del patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo.

Il Consiglio:

Presa conoscenza dell'istanza di cui sopra;

Ritenuto che il richiedente è iscritto, ai sensi dell'art. 17, comma 4° della legge 31/12/2012, n. 247, nel Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità **15/03/2016**;

Visto il disposto di cui al comma 2° dell'art. 1 del Decreto Ministero della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*), in forza del quale ai tirocini in corso alla data del 3 giugno 2016 (data di entrata in vigore del citato decreto N. 70/2016) continua ad applicarsi la normativa previgente;

Ritenuto, pertanto, che è già decorso l'anno d'iscrizione richiesto dalla legge 406/1985, perché il richiedente possa essere ammesso ad esercitare il patrocinio davanti ai Giudici di Pace ed ai Tribunali e Sezioni Distaccate del Distretto della Corte di Appello di Palermo per un periodo non superiore ad anni sei dal decorso dell'anno d'iscrizione (art. 10 L. 27.06.1988, n. 242);

Esaminata la documentazione prodotta a dimostrazione del primo anno di pratica;

Vista la dichiarazione attestante l'assenza di cause di incompatibilità con l'esercizio professionale;

Ad unanimità ed in applicazione dell'art. 8 del regio decreto-legge 27.11.1933, n° 1578 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.01.1934, n° 36 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7 della Legge 16.12.1999, N°479,

DELIBERA

di ammettere il praticante avvocato Dott. D'Angelo Vito, nato ad Alcamo (TP) il 24/04/1981, all'esercizio del patrocinio – per un periodo non superiore ad anni sei decorrenti dal primo anno d'iscrizione nel Registro dei Praticanti - dinanzi ai Giudici di Pace del Distretto della Corte di Appello di Palermo ed ai Tribunali e Sezioni distaccate dello stesso Distretto, in composizione monocratica e limitatamente: a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore ad Euro 25.822,85; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 del codice di procedura civile, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'art. 550 del Codice di Procedura Penale. E ciò previo giuramento da prestarsi avanti al Presidente del Tribunale di Trapani.

§ In relazione al dodicesimo punto posto all'O.d.G. (PRATICA FORENSE), il Consigliere Segretario sottopone all'esame del Consiglio l'istanza datata 21/3/2017 con la quale la Dott.ssa **Altese Simona**, nata ad Erice (TP) il 15/03/1992, iscritta al N. 2723 del Registro dei Praticanti Avvocati con anzianità 20/09/2016 ed ammessa alla frequenza

della Scuola di specializzazione per le professioni legali G. Scaduto di Palermo a far data dal 30/01/2017, ha richiesto l'esonero dallo svolgimento del secondo e terzo semestre di pratica forense (20/03/2017 – 20/03/2018), avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475 in forza delle quali il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, è valutato ai fini del compimento di un anno di pratica per l'accesso alla professione di avvocato.

Il Consiglio, esaminata l'istanza della Dott.ssa Altese Simona, autorizza la prosecuzione della pratica nei termini richiesti e dispone che della variazione venga fatta annotazione nel fascicolo personale dell'iscritta, sul Registro dei Praticanti Avvocati e sul libretto di pratica forense. Il Consiglio si riserva ogni decisione in merito al rilascio del certificato di compiuta pratica fino al conseguimento del diploma di specializzazione.

§ Passando al tredicesimo punto posto all'O.d.G. (ACCESSO AGLI ATTI) : Con istanza del 21/03/2017, l'Avv. ===== ha richiesto l'accesso agli atti del fascicolo del procedimento a seguito dell'esposto presentato il 14/12/2013 dalla Sig.ra ===== nei confronti propri e dell'Avv. =====, chiedendo, nello specifico, di ottenere copia della memoria difensiva presentata dall'Avv. ===== in data 4/4/2013 in quanto necessaria per chiarire i rapporti con il predetto ed anche al fine di tutelare la propria posizione in un procedimento giudiziale civile pendente. Il Consiglio, letta la richiesta dell'Avv. =====, dispone trasmettersi nota all'Avv. ===== in ragione del regolamento vigente in materia di diritto di accesso ai procedimenti disciplinari anche al fine di presentare eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006, alla richiesta di accesso. Il Consiglio rinvia ogni decisione in attesa delle eventuali osservazioni dell' iscritto.

§ Passando al quattordicesimo punto posto all'O.d.G. (ASSOCIAZIONE CO.DI.CI.): Con nota del 15/03/2017, l'Avv. ===== ha depositato modulo di iscrizione all'associazione CODICI. Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Avv. Filippi Pieranna per ulteriori approfondimenti. Dispone, inoltre, di richiedere al Segretario Regionale CODICI Sicilia **Avv. Zammataro Manfredi** copia di una "convenzione- tipo" sottoscritta tra l'associazione ed un legale iscritto all'Ordine di Trapani al fine di valutare eventuali questioni suscettibili di rilievo disciplinare a carico degli iscritti convenzionati.

Si dà atto che alle ore 14,38 entra in aula il Consigliere Tesoriere Avv. Scarcella Giuseppe e che pertanto

risultano presenti n. 9 consiglieri

§ Passando al quindicesimo punto posto all'O.d.G.:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE

- Petizione per la riduzione dei compensi degli organi di amministrazione e di controllo della cassa Nazionale di previdenza Forense . Il Consiglio, dopo ampia discussione rimette ogni decisione a scelte individuali.

§ Passando al sedicesimo punto posto all'O.d.G.:

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

ACCREDITAMENTO EVENTI FORMATIVI:

- L'Avv. Chiara Iraci, con e-mail del 23/03/2017, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta ai fini di un eventuale accreditamento del corso di public speaking per professionisti, organizzato da The Academy - Scuola di Musical e Arti Performative, in programma nei gg. 1-2 aprile 2017. Il Consiglio rigetta la richiesta in quanto l'evento non rientra tra le materie oggetto di formazione professionale.

- Il Sig. Marco Oliveri, broker assicurativo della Marsh S.p.A., con istanza del 06/02/2017, ha richiesto l'accREDITAMENTO del corso di formazione in materia generalista di RC professionale per avvocati. Il Consiglio respinge l'istanza di accREDITAMENTO in quanto l'evento non presenta i requisiti richiesti dalla legge professionale per le finalità della formazione continua obbligatoria degli avvocati.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI:

- L'Avv. Patrizia Baiata, con istanza del 08/03/2017, ha richiesto, ai sensi del vigente Regolamento per la formazione continua del C.N.F., il riconoscimento dei crediti formativi per l'espletato incarico di relatore nel convegno svoltosi a Palermo il 3/3/2017 dal titolo " *Danno Psicologico non patrimoniale*", organizzato dall'associazione Italiana di Psicologia Giuridica- Sede Territoriale Regione Sicilia. Il Consiglio delibera il riconoscimento di n. 5 crediti per l'espletata attività di relatore.

§ Passando al diciassettesimo punto posto all'O.d.G.:

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE:

- Con riferimento alla designazione dell'Avv. Baudo Fabrizio, quale terzo referente dell'Ordine (in aggiunta a quelli già designati, Avv. Pugliesi Tiziana ed Avv. Montericcio Giuseppina), della Commissione "LAB@vvocaturagiovane e progetti per gli Avvocati" presso il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio delibera che la partecipazione del terzo referente alle riunioni della commissione LAB@vvocaturagiovane non comporterà alcun rimborso a carico del Consiglio dell'Ordine.

- L'Osservatorio nazionale permanente sull'esercizio della giurisdizione, con nota 09/03/2017, ha comunicato che il prossimo 5 maggio 2017 presso la sede amministrativa del C.N.F. si terrà il primo incontro con i referenti degli osservatori distrettuali e circondariali ad oggi costituiti. Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Segretario a prendere parte al citato incontro.

- Il C.N.F., con nota del 15/3/2017, ha trasmesso ipotesi di modifica dei parametri forensi al fine della relativa consultazione ai sensi degli artt. 13 comma 6 e 35, comma 1 lett. g) della legge 247/2012. Il Consiglio prende atto e ne approva il contenuto

- Il C.N.F., con nota del 15/3/2017, ha trasmesso invito al presidente per la partecipazione all'Agorà degli Ordini che si terrà il giorno 6 aprile 2017 presso Roma Eventi Fontana di Trevi. Il Consiglio autorizza la partecipazione del Presidente o di suo delegato all'incontro in oggetto.

- Il C.N.F., con nota del 20/3/2017, ha comunicato la costituzione della rete degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento di matrice forense e progetti comuni. Il Consiglio prende atto.

§ In relazione al diciottesimo punto posto all'O.d.G. (**BILANCI DELL'ORDINE**), il Presidente, preliminarmente, dà atto, informandone il Consiglio, che nel corso dell'esercizio 2016 sono stati utilizzati alcuni capitoli di bilancio, sia tra le poste attive che tra quelle passive, con delle variazioni rispetto a quanto evidenziato dal bilancio di previsione approvato dall'assemblea del 30 settembre 2016.

Per tale motivo, si rende necessario procedere con una delibera di assestamento affinché i dati della previsione vengano ricondotti alle risultanze definitive della gestione riferita all'esercizio appena concluso.

Tali variazioni sono riepilogate nei prospetti contrassegnati rispettivamente con la lettera **a)** “**VARIAZIONI ENTRATE**” e con la lettera **b)** “**VARIAZIONI USCITE**”, che vengono sottoposti all’esame dei consiglieri presenti ed allegati al presente verbale.

Il Consiglio, visti i prospetti denominati allegato **a)** ed allegato **b)**, visto lo schema di bilancio consuntivo 2016 comprendente la stampa analitica del consuntivo 2016, lo schema di conto economico e lo stato patrimoniale, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare lo schema di bilancio consuntivo 2016 con gli assestamenti evidenziati nei prospetti **a)** e **b)**, che, allegati al presente verbale, ne costituiscono parte integrante.

Si passa all’esame dello schema di bilancio preventivo 2017.

Il Consiglio, visto lo schema di bilancio preventivo 2017 allegato, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare lo schema di bilancio preventivo 2017 che, allegato al presente verbale, ne costituisce parte integrante.

Dispone altresì l’inoltro al revisore unico di estratto del presente verbale e dei relativi allegati per gli opportuni adempimenti.

Il Consiglio dà atto che i suddetti documenti dovranno essere sottoposti alla successiva approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti, corredati della relazione del revisore.

§ Passando al diciannovesimo punto posto all’O.d.G. (TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO):

- Il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con nota del 17/03/2017, ha trasmesso la proposta tabellare del Tribunale per il triennio 2017-2019 invitando il Consiglio a fornire - entro il 10/04/2017 -ogni utile contributo in termini di osservazioni e di segnalazione di interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione degli uffici. Il Consiglio dà mandato al Consigliere Segretario di riscontrare la richiesta nulla osservando.

§ Passando al ventesimo punto posto all’O.d.G. (PAGAMENTO RIMBORSI E FATTURE**):**

RIMBORSI

- L’Avv. Stefano Paolo Genco, con istanza del 14/03/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 203,60 per la partecipazione, quale delegato, alla riunione del direttivo dell’U.O.F.S. tenutasi a Siracusa nei gg. 10 e 11 marzo 2017. Il

Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria, n.q. di responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del COA, delibera di autorizzare il rimborso di € 203,60 in favore dell'Avv. Stefano Paolo Genco, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- L'Avv. Umberto Coppola, con istanza del 22/03/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 372,00 per la partecipazione all'assemblea dei Presidenti degli Ordini Forensi convocata dall'Organismo Congressuale Forense e tenutasi a Roma lo scorso 17 marzo 2017. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria, n.q. di responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del COA, delibera di autorizzare il rimborso di € 372,00 in favore dell'Avv. Umberto Coppola, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

- L'Avv. Umberto Coppola, con istanza del 22/03/2017, ha richiesto il rimborso delle spese pari ad euro 65,50 per la partecipazione all'assemblea permanente dell'U.O.F.S. tenutasi a Siracusa nei gg. 10 e 11 marzo 2017. Il Consiglio, previa astensione del Consigliere Avv. Cusenza Salvatore Maria, n.q. di responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del COA, delibera di autorizzare il rimborso di € 65,50 in favore dell'Avv. Umberto Coppola, delegando il Consigliere Tesoriere all'emissione del relativo mandato.

§ Passando al ventunesimo punto posto all'O.d.G. (VARIE):

- La Elle Assicurazioni, con nota dell'11/03/2017, ha trasmesso proposta di convenzione per gli iscritti offrendo condizioni vantaggiose per polizze RC professionale ed infortuni. Il Consiglio dispone la pubblicazione della convenzione sul sito dell'Ordine.

Avendo esaurito gli argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16,00 e fissa la prossima riunione ordinaria del Consiglio per il giorno 11 aprile 2017 alle ore 13,30.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Salvatore Longo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Umberto Coppola